

Unione dei Comuni della VAL di BISENZIO

Comuni di Vaiano - Vernio – Cantagallo

Scrittura privata di vendita di bosco in piedi.

Repertorio n.

del

-----oOo-----

L'anno 2025 (duemilaventicinque), per volontà delle parti sotto indicate, si addiviene alla sottoscrizione digitale, per condivisa accettazione, della presente scrittura privata (di seguito anche contratto) ai sensi dell'art. 18 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e ss.mm.ii., (nel prosieguo solo Codice) - nonché secondo l'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni n. 140/CU del 5/12/2013.

Parte venditrice - Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, con sede in Vernio, PO, Via Bisenzio, 351, – P.IVA 02222540979, codice fiscale 92088010480, cui compete la gestione dei beni appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione Toscana (PAFR) ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 "Legge Forestale della Toscana" e ss.mm.ii, (nel prosieguo, per brevità, solo L.R. 39/2000), rappresentata dal dott. Luca Maccelli, nato a Barberino di Mugello, FI, il 31/05/1963, domiciliato presso la sede dell'Unione, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma, in virtù dell'atto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 16 del 31/12/2024, in qualità di Responsabile dell'Area Forestazione dell'ente e, pertanto, in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, e non altrimenti, in applicazione dell'articolo 107, comma 2, e comma 3, ed articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito,

anche solo Unione e/o Parte venditrice). ----

Ditta acquirente - XXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXX – XXX- Via XXXXXXXXXXXX, 000, codice fiscale e P.IVA 0000000000000000, iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di XXXXXX, rappresentata dal Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX, XX, il 00/00/0000, e residente a XXXXXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXXX, 000, in qualità di legale rappresentante, (di seguito, per brevità, solo Ditta acquirente). ---

Premesso che in seguito ad asta pubblica, con determinazione n. 000 del 00/00/2025 del Responsabile del servizio Forestazione di questo Ente è stata aggiudicata alla Ditta acquirente, (come sopra generalizzata), la vendita del lotto di bosco posto in comune di Cantagallo, all'interno del complesso agricolo forestale regionale Acquerino Luogomano, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: -----

Articolo 1 – Condizioni della vendita, osservanza di leggi e regolamenti.

La vendita viene concessa dalla Parte venditrice, ed accettata dalla Ditta acquirente, sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme e condizioni contenute nel presente atto e nel “Disciplinare per l'esecuzione dei lavori di taglio colturale dei soprassuoli boschivi facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale oggetto di schianti e/o fitopatie”, (nel proseguo solo Disciplinare), ai cui articoli, richiamati nel presente atto, è da intendersi sottinteso il rimando per maggiori specifiche, dettagli e particolari. ----

Articolo 2 – Oggetto della vendita. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, nella persona del Responsabile dell'Area Forestazione dott. Luca Maccelli, in esecuzione della propria determinazione n. 000 del 00/00/2025, vende

alla Ditta acquirente, piante di conifere/latifoglie presenti all'interno del complesso Acquerino Luogomano, in Comune di Cantagallo, isolate o a piccoli gruppi, secche in piedi, troncate, parzialmente sradicate, o totalmente sradicate, a seguito di attacco di fitopatie e/o di eventi atmosferici le cui caratteristiche, riferimenti e qualità sono meglio specificate all'articolo 4 del Disciplinare. La Ditta acquirente entrerà in possesso del suddetto soprassuolo successivamente alla firma del presente atto, mediante specifico verbale di consegna. --

Articolo 3 – Valore del lotto, modalità di pagamento e garanzie. Il prezzo complessivo di vendita del materiale oggetto del presente atto, così come determinato all'articolo 6 del Disciplinare, è stimato in complessivi €.00.000,00= oltre IVA, applicando i prezzi unitari a quintale offerti dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, ai quantitativi minimi indicati nell'avviso. La somma di cui sopra sarà versata dalla Ditta acquirente con le modalità indicate all'articolo 6 del Disciplinare. Date le modalità di pagamento (anticipato) dell'importo del materiale legnoso derivante dal taglio di cui al presente atto, si prescinde dalla costituzione di qualsiasi deposito cauzionale a garanzia. -----

Articolo 4 – Modalità di vendita e ritiro del materiale. La vendita del materiale legnoso derivante dal taglio colturale avverrà “a peso” con le modalità indicate all'articolo 5 del Disciplinare. ----

La massa totale di ciascun assortimento sarà determinata al termine del ritiro che dovrà avvenire con le modalità di cui all'articolo 7 del Disciplinare. L'Unione dei Comuni garantisce, al momento della consegna, solo le specie forestali oggetto di taglio presenti in bosco, ma non garantisce lo stato fisico del materiale venduto, né la sua qualità commerciale. ---

Articolo 5 - Consegna, durata e sospensione dei lavori. La consegna del

soprassuolo risulterà da apposito verbale sottoscritto dalle parti entro 5 giorni dalla data di firma del contratto. La Ditta acquirente si obbliga ad eseguire i lavori di taglio, allestimento ed esbosco, compreso l'allontanamento di tutti gli assortimenti legnosi dalla proprietà regionale, improrogabilmente entro 90 giorni dalla data di consegna del lotto. Per tutti i dettagli in merito alle modalità di consegna del soprassuolo, inizio, durata, sospensione e proroghe dei lavori, si rimanda all'articolo 8 del Disciplinare. ---

Articolo 6 – Obblighi della Ditta acquirente. Con la firma della presente scrittura privata la Ditta acquirente si obbliga, in materia di: personale ed attrezzature utilizzate nell'esecuzione dei lavori, manodopera e sicurezza sui luoghi di lavoro, modalità di esecuzione dei lavori, del taglio, opere connesse al taglio e penali, al pieno, completo ed incondizionato rispetto, oltre che di tutti gli oneri e obblighi di legge (comunitari, nazionale, regionali), di quanto riportato agli articoli 9, 10 11, 12, 13 del Disciplinare. ---

Articolo 7 – Ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione. Alla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, comprese le eventuali sospensioni e proroghe concesse, questi si intendono formalmente conclusi; tale chiusura potrà essere anticipata dalla Ditta acquirente con apposita comunicazione scritta. Entro il termine di cui al precedente comma la Ditta acquirente si obbliga ad eseguire quanto previsto all'articolo 15 del Disciplinare. ---

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra la Parte venditrice, alla presenza della Ditta acquirente, o di un suo delegato, provvederà all'accertamento del regolare svolgimento del contratto con le modalità all'articolo 16 del Disciplinare. ---

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto. La Ditta acquirente si obbliga a NON cedere a terzi gli effetti del contratto, pena la sua rescissione immediata e l'incameramento, da parte dell'Unione dei Comuni, delle somme già versate, senza conguaglio alcuno con le quantità effettivamente prelevate. Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 17 del Disciplinare. ---

Articolo 9 – Attività di vigilanza e controllo. L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, con le modalità di cui all'articolo 18 del Disciplinare, il corretto svolgimento delle operazioni selvicolturali. ----

Articolo 10 – Danni alla proprietà regionale e danni di forza maggiore. Sono a completo carico della Ditta acquirente la riparazione, a sua cura e spese e senza che le sia riconosciuto alcun compenso, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati alla proprietà regionale quando, a determinare il danno, abbia concorso la colpa o la negligenza della medesima. Qualora a seguito di sopralluogo risultino danni al patrimonio agricolo forestale regionale, si procederà con le modalità indicate all'articolo 19 del Disciplinare. ----

Articolo 11 – Danni a terzi. La Ditta acquirente ha assunto, con la firma della presente scrittura privata, la più ampia e piena responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose causate a seguito delle operazioni colturali oggetto della presente scrittura, (e delle lavorazioni collegate), per la quale dichiara di essere appositamente assicurata producendo, alla firma del contratto, copia della quietanza di versamento del premio assicurativo. ----

Pertanto ogni più ampia responsabilità viene assunta dalla Ditta acquirente restando sollevata da ogni e qualsiasi onere la Parte venditrice. ----

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa - Risoluzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, l'Unione dei Comuni

si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente di diritto, con provvedimento motivato, il rapporto in danno alla Ditta acquirente, (senza che la stessa possa accampare alcun diritto e/o risarcimento e, se del caso, con segnalazione immediata alle autorità competenti), con le modalità indicate all'articolo 21 del Disciplinare, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in altri articoli della presente scrittura privata quando, a seguito di sopralluogo del personale dell'Unione dei Comuni, o su segnalazione di altri soggetti addetti alla vigilanza, la stessa si sia resa inadempiente a quanto indicato allo stesso articolo 21 del Disciplinare. ---

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata la Ditta acquirente dichiara ed attesta di aver preso visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, riportata nel documento "INFORMATIVA privacy per gare e contratti" presente fra i documenti di gara, ed acconsente espressamente al trattamento dei dati conferiti, ed alla diffusione degli stessi, in forma anonima. ---

In qualsiasi momento il Fornitore potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 e potrà proporre reclamo all'Autorità garante per la Privacy, fatte salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. ----

Articolo 14 – Foro competente. Eventuali controversie sorte tra l'Unione dei Comuni e la Ditta acquirente circa l'interpretazione della presente scrittura privata, del Disciplinare e la loro applicazione, qualora non fosse possibile comporle in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedu-

ra civile saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. -----

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Prato. ----

Articolo 15 – Norme finali. Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte con firma del presente atto la Ditta acquirente obbliga sé stessa in ogni più ampia forma di legge. ---

Articolo 16 - Documenti che fanno parte del presente atto. Fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, ancorché non materialmente allegati alla medesima, ma depositati e conservati agli atti dell'Area Forestazione: il “Disciplinare per l'esecuzione dei lavori di taglio colturale dei soprassuoli boschivi facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale oggetto di schianti e/o fitopatie”, firmato dalla Ditta acquirente per totale ed incondizionata accettazione e rispetto, e la determinazione del Responsabile dell'Area Forestazione dell'Unione dei Comuni n. 000 del 00/00/2025 con la quale è stato approvato l'esito dell'Asta. ---

Articolo 17 – Spese e Registrazione - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta acquirente che se le assume senza diritto a rivalsa. Le parti convengono che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni soggette ad IVA, lo stesso venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii., e venga regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di numero 2 (due) marche da bollo di Euro 16,00 apposta sulla copia analogica della presente scrittura conservata agli atti dell'Ufficio. ----

Articolo 18 Clausola finale. – La presente scrittura privata costituisce mani-

festazione integrale della volontà negoziale delle parti che, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, dichiarano di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme. ----

Clausola di approvazione specifica. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata la ditta XXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXX – XXX- Via XXXXXXXXXXXX, 000, codice fiscale e P.IVA 0000000000000000, iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di XXXXXX, rappresentata dal Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXX, XX, il 00/00/0000, e residente a XXXXXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXXX, 000, dichiara di accettare senza condizioni o riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2, del codice civile, quanto contenuto nei precedenti articoli da 1 a 18 del presente atto compreso i rimandi agli articoli del Disciplinare.---

Il presente atto, redatto su supporto informatico non modificabile, (che si compone di numero 7 pagine redatte per intero e sin qui numero 15 righe nella pagina 8), letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti (*con forma digitale visibile*) ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, sarà ritenuto perfezionato quando l'ultima delle parti lo avrà sottoscritto. ----

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

dott. Luca Maccelli

ditta XXXXXXXXXXXXXXXX

sig. XXXXX XXXXX